

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica ed in persona della dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile dell'anno 2014, vertente

CONSORZIO FIDI

TRA

ATTORE

SOCIETA'

E

CONVENUTA

BANCA

E

CONVENUTA

E

AMMINISTRTORE DELEGATO DEL CONSORZIO FIDI

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.10.17 le parti costituite concludevano, riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, il CONSORZIO FIDI, adiva il Tribunale in intestazione, per sentir condannare il BANCO (poi incorporata nella BANCA) e la SOCIETÀ secondo le seguenti conclusioni:

- 1.) "Accertare e dichiarare che la convenuta SOCIETA' in virtù dei rendiconti prodotti in atti è debitrice del CONSORZIO FIDI istante della somma complessiva di € 29.716,61 per le causali indicate in premessa;
- 2) condannare per l'effetto la convenuta SOCIETA' al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 29.716,61 oltre interessi legali dai singoli versamenti; in via solidale o alternativa o subordinata
- 3) dichiarare la BANCA responsabile dell'omesso accredito della predetta somma di € 29.716,61 al beneficiario CONSORZIO FIDI e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del CONSORZIO FIDI istante della complessiva somma di € 29.716,61 oltre interessi legali dai singoli versamenti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari".

A sostegno delle sopracitate domande il CONSORZIO FIDI dichiarava di intrattenere dal 9/03/2011 con la BANCA, il rapporto di conto corrente n. omissis, Codice IBAN omissis, sul quale erano affluite sin dalla sua costituzione le somme versate periodicamente dalla SOCIETA' a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul predetto conto corrente.

Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini n. 1263 del 06 febbraio 2018

Tutti gli accrediti provenienti dalla SOCIETA' hanno avuto quale oggetto i premi maturati dall'aprile 2011 relativi al rilascio di garanzie fideiussorie procacciate, nell'ambito del rapporto di collaborazione, dalla SOCIETA' S.r.l, cui era stato conferito l'incarico di promuovere, valutare e definire il rilascio di fideiussioni da parte del CONSORZIO FIDI ai clienti acquisiti a seguito delle attività di promozione poste in essere dalla stessa SOCIETA' .

Quest'ultima, in conformità delle intese raggiunte, ha sempre inviato l'estratto conto mensile dei premi incassati, trattenendo le proprie spettanze ed indicando l'importo dovuto al CONSORZIO FIDI, che versava a mezzo bonifico.

Gli accrediti andavano a buon fine, a tutto il mese di agosto 2012.

A partire dal mese di settembre 2012 non sono state più accreditate sul predetto conto corrente le somme periodicamente dovute dalla SOCIETA'.

Solo a seguito di un sollecito di pagamento inviato dal CONSORZIO FIDI alla SOCIETA' quest'ultima con lettera del 20/05/2014, assumeva di aver corrisposto puntualmente quanto dovuto alla parte attrice, comunicando di aver consegnato al CONSULENTE fiscale del CONSORZIO FIDI, copia dei bonifici eseguiti in favore del CONSORZIO stesso.

Dall'esame delle copie dei bonifici eseguiti su ordine della SOCIETA' si poté apprendere che, a partire dal mese di settembre 2012, tutti i bonifici ordinati dalla SOCIETA' e destinati al CONSORZIO FIDI **erano stati accreditati su un diverso conto corrente**, recante il n. *omissis*, diverso da quello sul quale erano stati accreditati tutti i bonifici in precedenza eseguiti.

Conto corrente non in titolarità di parte attrice, in quanto appartenente ad un altro correntista rimasto sconosciuto, fino all'inizio del presente giudizio.

Il CONSORZIO FIDI allegava la mancanza di diversi pagamenti, realizzati invero, attraverso bonifici al predetto e diverso conto corrente a partire dal 12/09/2012 (conto corrente n. *omissis*), per un totale di n. 27 operazioni per un valore di € 29.716,61.

Precisava parte attrice che, il dott. *omissis*, nella qualità di legale rappresentante del CONSORZIO FIDI, resosi conto della situazione, si recò presso la Filiale della BANCA per chiedere conto e ragione del mancato accredito dei fondi trasmessi al CONSORZIO FIDI e soprattutto notizie del conto corrente sul quale i bonifici erano stati erroneamente ed illegittimamente accreditati, ricevendo un fermo rifiuto della BANCA di fornire informazioni circa l'intestatario del conto corrente.

Dal che si potevano trarre le seguenti considerazioni:

L'illegittimo comportamento da un lato di SOCIETA', che, obbligata a corrispondere i premi secondo i conteggi da essa stessa eseguiti, non aveva osservato tale l'obbligo, dall'altro della BANCA che aveva accreditato illegittimamente somme per l'ammontare di € 29.716,61 destinate al CONSORZIO girandole su un conto corrente diverso da quello intestato allo stesso, non appartenente a quest'ultimo, omettendo per ciò stesso di accreditarle al CONSORZIO FIDI istante.

Con lettera racc.ta A/R, inviata in data 30/04/2014 (anche a mezzo PEC) e ricevuta in data 2/05/2014 dalla BANCA, **venivano contestate le irregolarità riscontrate nell'accredito dei pagamenti a soggetto diverso del beneficiario e la circostanza che i dipendenti della**

Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini n. 1263 del 06 febbraio 2018

BANCA si erano rifiutati di fornire le necessarie informazioni sulle illegittime operazioni eseguite dalla stessa Banca e sul conto corrente sul quale i bonifici erano stati indebitamente accreditati, al fine di individuarne il titolare.

Anche tale invito, rimaneva privo del dovuto riscontro.

Con successiva lettera racc.ta A/R in data 9/05/2014, ricevuta dalla Banca in data 15/05/2014, la stessa veniva invitata a chiarire a chi erano state accreditate le predette somme ed a versare al CONSORZIO FIDI tutti gli importi illegittimamente accreditati a terzi.

Costituitasi la SOCIETA', nel chiedere il rigetto dell'avversa domanda, confermava che nell'espletamento del proprio oggetto sociale, ha promosso la conclusione di contratti di fideiussione e cauzione con soggetti terzi, a nome e nell'interesse della società attrice, quale garante e fidejubente delle obbligazioni contrattuali assunte dai contraenti.

Deduceva inoltre che, tutti i versamenti connessi agli importi dovuti dovevano ritenersi regolarmente effettuati. Allegava in fatto e diritto che sin dalla data del 09.03.2011, operava bonifici sul conto corrente n. *omissis*, aperto su iniziativa dell'allora amministratore delegato TERZO CHIAMATO.

La SOCIETA' e per essa il preposto sig. G. R. e S. G., hanno sempre intrattenuto rapporti sia epistolari che telefonici col TERZO CHIAMATO – AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO FIDI. Invero i contatti epistolari avvenivano via mail inviata sempre per conoscenza ad esponenti del CONSORZIO.

In buona sostanza su indicazione del TERZO CHIAMATO - AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO FIDI, nella qualità di Amministratore Delegato del CONSORZIO, la SOCIETA' S.r.l provvedeva a rimettere i bonifici relativi agli incassi mensili dei contratti assicurativi conclusi. Dette rimesse a mezzo bonifico avvenivano con cadenza mensile e recavano sempre la causale del pagamento e l'esplicita intestazione del beneficiario del medesimo accredito.

Tuttavia, con comunicazione via mail proveniente dal medesimo indirizzo di posta elettronica del TERZO CHIAMATO - AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO, **costui comunicava il nuovo codice IBAN** (relativo al nuovo conto corrente acceso presso la medesima filiale della BANCA, sulla quale dover far confluire i successivi bonifici relativi ai nuovi incassi.

Tali rimesse tutte regolarmente avvenute, si sono protratte dal settembre 2012 al mese di gennaio 2014 ovvero per oltre un anno. Solo con richiesta della primavera del 2014 il CONSORZIO FIDI, dopo aver rimosso dall'incarico il proprio AMMINISTRATORE DELEGATO, nonché accertato che il proprio operato si caratterizzava di "opacità gestionali", richiedeva chiarimenti alla esponente in ordine alle rimesse per cui è causa.

Deduceva inoltre la SOCIETA', di aver richiesto alla BANCA, informazioni in ordine alla intestazione del secondo conto corrente aperto e che nessuna risposta veniva offerta per ragioni di privacy.

Costituitasi la BANCA, incorporante il BANCO, deduceva di aver agito in esecuzione delle disposizioni impartite dal legale rappresentante del CONSORZIO FIDI, per cui nessuna responsabilità poteva essere ad essa addebitata, potendosi in via subordinata configurare un concorso di colpa del CONSORZIO il quale nessun controllo tempestivo poneva in essere.

Veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa dell'AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO, come richiesta dalla SOCIETA' S.r.l, al fine di essere garantita per l'ipotesi di soccombenza.

Costitutosi il TERZO CHIAMATO - AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO FIDI, nel chiedere il rigetto delle avverse domande, confermava di essere dal 14.3.11 procuratore di CONSORZIO, e che dal 30.4.11 le somme di cui è causa, venivano confluite sul conto corrente n. *omissis*, intestato al CONSORZIO e che invece a decorrere dal 30.9.12 sono confluite sul conto corrente n. *omissis* intestato a "CONSORZIO ALFA" entrambi presso la BANCA.

Deduceva in comparsa che, anche il secondo conto corrente fosse nella disponibilità del CONSORZIO FIDI in quanto ad esso intestato e che la SOCIETA' S.r.l aveva ritualmente adempiuto alle obbligazioni intervenute con il CONSORZIO FIDI.

Il secondo conto corrente, era stato aperto, in esecuzione dei poteri e dei compiti inerenti la posizione di procuratore del CONSORZIO FIDI e quindi legittimamente.

Acquisita la documentazione, non ritenute ammissibili le prove orali, si osserva quanto segue.

In ordine alle circostanze in fatto, dalla documentazione in atto e dalle difese delle parti, è emerso che la SOCIETA' S.r.l faceva confluire i propri bonifici presso la banca, prima del 30.9.12, sul conto corrente n. *omissis* intestato al CONSORZIO FIDI.

A decorrere dal 30/09/2012 dette somme confluirono invece sul conto corrente n. *omissis* (del pari acceso presso la medesima banca).

Contrariamente a quanto sostiene il TERZO CHIAMATO - AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO FIDI, tale ultimo conto corrente, non risulta in aggiunta ed ulteriore a quello già intestato al CONSORZIO.

A tale conclusione si perviene leggendo la comunicazione in atti di parte attrice, del 30.10.2015 della BANCA. (che ha incorporato BANCO) laddove riferisce che il CONSORZIO FIDI parte attrice risulta titolare di un unico conto, (*omissis*) e dall'ulteriore riscontro della produzione in atti del giudizio da cui si evince che la denominazione del secondo conto corrente n. *omissis* risulta essere diversa

Orbene, la denominazione del predetto secondo conto, appare riferibile alla persona fisica del TERZO CHIAMATO - AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO FIDI, in quanto, da un lato la denominazione aggiuntiva, non appare idonea a rappresentare il nome completo del consorzio, potendo al più consistere in un elemento descrittivo ma non significativo dell'intestazione, dall'altro, l'indirizzo che segue l'intestazione del predetto conto corrente, è il medesimo coincidente con quello di residenza del TERZO CHIAMATO, come risulta dal tenore della procura conferita a suo tempo dal consorzio al predetto (cfr. documentazione di parte chiamata in causa), oltre a non appartenere a nessuna delle sedi né principale né secondaria del consorzio stesso, come si evince dalla visura in atti di parte attrice.

Tale conto corrente risulta costituito — evidentemente - su indicazione del TERZO CHIAMATO/AMMINISTRATORE DELEGATO, unico soggetto legittimato ad aprire il conto corrente a lui stesso intestato.

Orbene, dalla documentazione in atti, (produzione della BANCA) si evince che il potere di spendita del nome, sia stato revocato al TERZO CHIAMATO il 28.1.14, potendosi quindi ritenere che il secondo conto corrente, intestato come detto, esclusivamente al TERZO CHIAMATO, **fu aperto in presenza di poteri di rappresentanza del Consorzio.**

Tuttavia, la titolarità di poteri di rappresentanza, non poteva consentire l'apertura di un conto distinto a proprio nome su cui far confluire somme destinate alla società rappresentata, ciò in quanto, tutte le prestazioni effettuate dalla SOCIETA' erano nell'interesse e per conto del CONSORZIO il quale era creditore in quanto persona giuridica del corrispettivo ricavato dalle operazioni negoziali poste in essere dalla SOCIETA'. L'aver fatto confluire su conto distinto intestato alla persona fisica in proprio, sebbene legale rappresentante del Consorzio, ha di fatto prodotto una deviazione definitiva del flusso finanziario impedendo alla creditrice di acquisire la disponibilità delle somme.

Dalla lettura dei poteri conferiti al legale rappresentante, **anche a voler ritenere che sia ammesso creare un conto non intestato direttamente al CONSORZIO**, nell'esecuzione del mandato rappresentativo conferito, ipotesi che il giudicante tende ad escludere atteso che ogni qual volta viene fatto riferimento alla creazione o utilizzo di un conto corrente, si fa riferimento ad un conto "del Consorzio", deve potersi escludere che l'amministratore possa acquisire nella propria disponibilità (dal tenore degli atti e dalla documentazione in atti risulta che le somme accreditate sul secondo conto corrente intestato al TERZO CHIAMATO non siano state poi ritrasferite al Consorzio) le somme dovute al Consorzio da soggetti terzi, senza poi effettuare eventuali bonifici di giro in favore del Consorzio.

Ne consegue pertanto che il TERZO CHIAMATO dovrà restituire quanto trattenuto senza giustificazione causale, presso il conto a sé intestato, pari ad € 29.716,61 oltre interessi legali calcolati dalle date delle singole rimesse delle somme destinate al Consorzio, sino al soddisfo. Sebbene TERZO CHIAMATO sia terzo chiamato in causa dalla SOCIETA', il chiamato risponderà nei confronti di parte attrice, atteso che, in punto di diritto si realizza l'estensione della domanda attorea anche al terzo.

Tale effetto giuridico, si realizza allorché il convenuto chiami in causa il terzo al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece (Cass. n. 8411 del 2016).

Quanto alla posizione di SOCIETA', la stessa riferisce di aver sempre adempiuto agli obblighi contrattuali con il CONSORZIO, avendo unicamente cambiato il conto corrente a cui destinava i bonifici, unicamente a seguito di indicazione riferibile al TERZO CHIAMATO.

Tale circostanza, oltre a non essere contestata specificatamente dal terzo chiamato, che invero, afferma l'esistenza di altro conto intestato al CONSORZIO, implicitamente confermando che a suo avviso, ha fatto in modo che sul secondo conto corrente confluissero i bonifici posti in essere dalla SOCIETA', risulta confermata dalla stampa di una mail ove si legge che TERZO CHIAMATO aveva dato tale disposizione a terzi affinché la SOCIETA' eseguisse i bonifici futuri sul nuovo conto.

Ne consegue che, appare fondata la considerazione giuridica espressa dalla convenuta secondo cui non vi è colpa nell'aver eseguito disposizioni di chi all'epoca degli avvenimenti

Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini n. 1263 del 06 febbraio 2018

era il legittimo rappresentante legale del Consorzio ed aveva rappresentato alla società debitrice di procedere in modalità diversa all'esecuzione di bonifici pur sempre da destinarsi, secondo quanto rappresentato alla SOCIETA' S.r.l, dal Consorzio.

A ciò si aggiunga che tutti i bonifici di cui è causa, effettuati dalla SOCIETA', hanno l'intestazione corretta, al CONSORZIO, come può leggersi dalla documentazione in atti offerta dalla BANCA

Sebbene non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1189 c.c. come invocata dalla SOCIETA', atteso che la stessa riteneva di inoltrare i bonifici proprio al Consorzio, non conoscendo la circostanza che il nuovo conto corrente non fosse ad esso intestato, mentre la norma contempla l'ipotesi in cui si effettui la prestazione ad un terzo che sembra apparire il creditore legittimato, deve ritenersi pur sempre liberato il debitore la cui ignoranza è da ritenersi incolpevole.

Può quindi ritenersi che i pagamenti effettuati dalla SOCIETA' sul conto intestato al TERZO CHIAMATO, abbiano quindi efficacia liberatoria perché effettuati con la convinzione di pagare al Consorzio ad altro conto ad esso intestato, convinzione ingenerata da comportamenti riconducibili a colui che tale consorzio rappresentava all'epoca degli avvenimenti.

Quanto alla posizione giuridica della BANCA, poi incorporata dalla BANCA., *in limine* si osserva che la stessa riconosce l'esistenza di due conti correnti distinti, uno intestato al Consorzio ed uno al suo ex amministratore.

Riconosce che pertanto, l'unico conto corrente intestato al consorzio è quello originario.

Ritiene il giudicante che l'apertura di diverso conto corrente intestato a soggetto terzo, (l'amministratore delegato nella sua persona) sia circostanza legittima che implica la costituzione di un rapporto distinto con il Consorzio, che attiene esclusivamente ai rapporti tra la banca ed un soggetto privato persona fisica, sussistendo quindi ragioni di riservatezza che possono essere opposte, almeno in sede stragiudiziale.

A ciò si aggiunga che l'amministratore delegato, in concomitanza dei suoi poteri, era legittimato ad essere destinatario di pagamenti diretti al Consorzio (come da dicitura nella procura conferita).

Anche a voler ipotizzare un dovere di bona fede collaborativo, avente ad oggetto la comunicazione del nominativo del soggetto intestatario del distinto conto, vi è prova della richiesta da parte del Consorzio alla Banca, solo nel maggio 2014, rispetto l'interruzione dei versamenti del settembre 2012, vi è quindi un congruo ritardo da parte del Consorzio stesso, nella ricerca delle cause del presunto inadempimento da parte di SOCIETA'.

Deve quindi rigettarsi la domanda rivolta nei confronti di SOCIETA', e della BANCA mentre va accolta nei confronti di TERZO CHIAMATO

Le spese di lite saranno quantificate al 50% del valore medio attesa l'assenza di istruttoria orale, la natura documentale della controversia, l'assenza di questioni di diritto particolarmente complesse.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:

Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini n. 1263 del 06 febbraio 2018

- a) Condanna TERZO CHIAMATO al pagamento in favore del CONSORZIO, in persona del *l.r.p.t.*, della somma di E 29.716,61 oltre interessi legali dalle singole rimesse al soddisfo;
- b) Condanna TERZO CHIAMATO al pagamento in favore del legale anticipatorio del CONSORZIO, in persona del *l.r.p.t.*, delle spese di lite che si quantificano in C 3500,00 per compensi oltre 560,00 per spese oltre iva cassa e spese generali;
- c) Condanna il CONSORZIO, in persona del *l.r.p.t.*, al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatorio di SOCIETA', per E 3500,00 per compensi ed E 50,00 per spese oltre iva cassa e spese generali;
- d) Condanna il CONSORZIO, in persona del *l.r.p.t.*, al pagamento delle spese di lite in favore della BANCA per E 3500,00 per compensi oltre E 50,00 per spese oltre iva e cassa; Così deciso in Napoli, 5.2.18.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS